

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 594/2013 DELLA COMMISSIONE**del 21 giugno 2013****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda le norme di commercializzazione nel settore ortofrutticolo e rettifica lo stesso regolamento**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 121, primo comma, lettera a) e l'articolo 127 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1234/2007 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofruttili freschi e degli ortofruttili trasformati ⁽²⁾ prevedono norme di commercializzazione per i prodotti ortofruttili.
- (2) Alcuni ortofruttili possono avere un calibro o altre caratteristiche non conformi alle norme di commercializzazione applicabili, a motivo delle loro particolari caratteristiche organolettiche o per altre ragioni. Nondimeno, tali prodotti possono essere oggetto di una consolidata tradizione di coltivazione e di consumo a livello locale. Per evitare che i prodotti non conformi alle norme di commercializzazione unionali ma giudicati idonei al consumo dalle collettività locali vengano esclusi dai circuiti di commercializzazione a livello locale, tali prodotti possono essere esonerati dal rispetto delle norme di commercializzazione dell'Unione mediante decisione della Commissione adottata su richiesta dello Stato membro interessato. È opportuno precisare che tali prodotti possono essere venduti al dettaglio nello Stato membro in questione, eccezionalmente anche al di fuori della regione interessata.
- (3) I paesi terzi i cui controlli di conformità sono stati riconosciuti ai sensi dell'articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 possono rilasciare certificati di conformità in relazione a determinate norme di commercializzazione. Al fine di agevolare gli scambi e alleggerire l'onere amministrativo, detti paesi terzi devono essere autorizzati a rilasciare certificati di conformità per tutti i prodotti ortofruttili.
- (4) Durante la crisi dell'*Escherichia coli* nel 2011 si è constatato come non sempre sia possibile risalire ai produttori delle partite di ortofruttili. A garanzia della tracciabilità, occorre modificare la norma di commercializzazione generale in modo da consentire una migliore identificazione dei produttori.
- (5) Nel 2011 il Gruppo di lavoro sulle norme di qualità dei prodotti agricoli istituito in seno alla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU) ha riveduto le norme CEE/ONU per le mele e le pere. Onde evitare inutili ostacoli agli scambi, occorre allineare le norme specifiche per mele e pere di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 alle nuove norme CEE/ONU. Nella stessa occasione, è opportuno correggere talune incongruenze e imperfezioni delle norme di commercializzazione per le pesche e le pesche noci e per gli agrumi.
- (6) Alcune varietà di mandarini attualmente coltivate, diverse da satsuma e clementine, in particolare le varietà mandora e minneola, sono commestibili con un rapporto zucchero-acidità inferiore a quello specificato nel regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, nel quale la norma di commercializzazione dell'Unione è stata allineata alla norma CEE/ONU. Per lasciare ai produttori il tempo di adeguarsi alla norma CEE/ONU piantando nuovi portainnesti, occorre autorizzare temporaneamente un rapporto zucchero-acidità più basso.
- (7) Israele è un paese terzo i cui controlli di conformità sono stati riconosciuti ai sensi dell'articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e può quindi rilasciare certificati di conformità. A fini di trasparenza del mercato e in ossequio al diritto pubblico internazionale, è necessario precisare che la copertura geografica dei certificati è limitata al territorio dello Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.
- (8) Ai fini della corretta applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, è necessario correggere alcuni errori palesi che riguardano riferimenti e date.
- (9) Occorre pertanto modificare e rettificare in tal senso il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
- (10) Per consentire agli Stati membri, agli operatori e agli imballatori di prepararsi alle nuove disposizioni introdotte in materia di norme di commercializzazione, il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 1° ottobre 2013. Tuttavia, poiché la correzione degli errori palesi deve avere effetto retroattivo, in modo da tutelare il legittimo affidamento degli interessati, le rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 devono applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore di detto regolamento di esecuzione.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è modificato come segue:

(1) all'articolo 4, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) i prodotti riconosciuti mediante decisione della Commissione, adottata su richiesta di uno Stato membro secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, come prodotti di una data regione venduti al dettaglio in tale regione o, in casi eccezionali debitamente giustificati, nello Stato membro interessato, per soddisfare un consumo locale tradizionale notorio;”;

(2) all'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. A richiesta di un paese terzo, secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione può riconoscere i controlli di conformità alle norme di commercializzazione effettuati da tale paese prima dell'importazione nell'Unione.”;

(3) l'allegato I è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento;

(4) l'allegato IV è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è rettificato come segue:

(1) all'articolo 12, paragrafo 5, le date “30 giugno 2009” e “1° luglio 2009” sono sostituite rispettivamente da “21 giugno 2011” e “22 giugno 2011”;

(2) all'articolo 26, paragrafo 4, i termini “il paragrafo 3” sono sostituiti dai termini “il paragrafo 2”;

(3) all'articolo 126, paragrafo 2, secondo comma, i termini “articolo 96, paragrafo 1” sono sostituiti dai termini “articolo 96, paragrafo 2”.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2013. Tuttavia l'articolo 2 si applica a decorrere dal 22 giugno 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2013

Per la Commissione
Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è modificato come segue:

(1) nella parte A (Norma di commercializzazione generale), il punto 4 è sostituito dal seguente:

“4. Indicazioni esterne

A. Identificazione

Nome e indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore.

Questa indicazione può essere sostituita:

- per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore, rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura “imballatore e/o speditore” o da un'abbreviazione equivalente;
- solo per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nell'Unione, preceduto dalla dicitura “imballato per:” o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice rappresentativo dell'imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

B. Origine

Nome completo del paese di origine (*). Per i prodotti originari di uno Stato membro, il nome deve essere indicato nella lingua del paese di origine o in ogni altra lingua comprensibile ai consumatori del paese di destinazione. Per gli altri prodotti, il nome deve essere indicato in una lingua comprensibile ai consumatori del paese di destinazione.

(*) Indicare il nome completo o comunemente usato.”;

(2) la parte B (Norme di commercializzazione specifiche) è modificata come segue:

a) la parte 1 (Norma di commercializzazione per le mele) è modificata come segue:

i) nella sezione VI, la lettera B è sostituita dalla seguente:

“B. Natura del prodotto

- “Mele”, se il contenuto non è visibile dall'esterno.
- Nome della varietà. Nel caso di un miscuglio di mele di diverse varietà, i nomi di ciascuna delle varietà presenti nell'imballaggio.
- Il nome della varietà può essere sostituito da un sinonimo. Il nome del mutante o il nome commerciale (*) si può indicare solo a complemento del nome della varietà o del suo sinonimo.

(*) Il nome commerciale può essere un marchio commerciale per il quale è stata chiesta od ottenuta la protezione o qualsiasi altra denominazione di vendita.”;

ii) l'appendice è sostituita dal testo riportato nell'appendice del presente allegato;

b) la parte 2 (Norma di commercializzazione per gli agrumi) è modificata come segue:

i) nella sezione II (Disposizioni relative alla qualità), la lettera B (Requisiti di maturazione) è modificata come segue:

- al secondo comma, il secondo trattino (relativo al contenuto minimo totale di solidi solubili) è soppresso;
- nella tabella, la terza colonna [Contenuto minimo di zucchero (°Brix)] è soppressa;
- nella tabella, alla riga “Altre varietà di mandarini e loro ibridi”, nella quarta colonna (Rapporto minimo zucchero/acidità) è aggiunta la seguente nota in calce:

“Per le varietà Mandora e Minneola il rapporto minimo zucchero/acidità è 6,0:1 sino alla fine della campagna di commercializzazione che inizia il 1° gennaio 2023.”;

ii) nella sezione VI (Disposizioni relative alle indicazioni esterne), lettera D (Caratteristiche commerciali), secondo trattino, il secondo trattino di secondo livello è sostituito dal seguente:

- codice (codici) di calibro seguito, in via facoltativa, da un calibro minimo e massimo o dal numero di frutti.”;

- c) la parte 5 (Norma di commercializzazione per le pesche e le pesche noci) è modificata come segue:
- i) nella sezione II (Disposizioni relative alla qualità), lettera C (Classificazione), i termini “i seguenti lievi difetti della buccia” al punto ii) Categoria I e i termini “i seguenti difetti della buccia” al punto iii) Categoria II sono sostituiti rispettivamente dai termini “i seguenti lievi difetti” e “i seguenti difetti”;
 - ii) nella sezione III (Disposizioni relative alla calibrazione), i termini “(se i prodotti sono calibrati)” sono soppressi;
- d) la parte 6 (Norma di commercializzazione per le pere) è modificata come segue:
- i) nella sezione VI (Disposizioni relative alle indicazioni esterne), la lettera B (Natura del prodotto) è sostituita dalla seguente:
 - “B. Natura del prodotto**
 - “Pere” se il contenuto non è visibile dall'esterno;
 - nome della varietà. Nel caso di un miscuglio di pere di diverse varietà, i nomi di ciascuna delle varietà presenti nell'imballaggio.
 - Il nome della varietà può essere sostituito da un sinonimo. Il nome commerciale (*) si può indicare solo a complemento del nome della varietà o del suo sinonimo.
 - (*) Il nome commerciale può essere un marchio commerciale per il quale è stata chiesta od ottenuta la protezione o qualsiasi altra denominazione di vendita.”;
 - ii) l'elenco non esaustivo delle varietà di pere a frutto grosso e delle varietà di pere estive di cui all'appendice è modificato come segue:
 - il secondo paragrafo della parte introduttiva è sostituito dal seguente:

“Alcune delle varietà menzionate nell'elenco possono essere commercializzate con nomi per i quali è stata chiesta od ottenuta la protezione del marchio commerciale in uno o più paesi. La prima e la seconda colonna della tabella non prevedono l'indicazione di tali nomi commerciali. Alcuni marchi commerciali noti figurano nella terza colonna, a titolo puramente informativo.”
 - nella terza colonna della tabella, i termini “nomi commerciali” sono sostituiti dai termini “marchi commerciali”;
- e) nella parte 9 (Norma di commercializzazione per l'uva da tavola), l'appendice è soppressa.
-

Appendice dell'allegato I

"Appendice

Elenco non esaustivo di varietà di mele

I frutti appartenenti a varietà che non figurano nell'elenco devono essere classificati secondo le loro caratteristiche varietali.

Varietà	Mutante	Sinonimi	Gruppo di colorazione	Rugginosità
African Red			B	
Akane		Tohoku 3, Primerouge	B	
Alborz Seedling			C	
Aldas			B	
Alice			B	
Alkmene		Early Windsor	C	
Alro			B	
Alwa			B	
Amasya			B	
Angold			C	
Antej		Antei	B	
Apollo		Beauty of Blackmoor	C	
Arkcharm		Arkansas No 18, A 18	C	
Arlet			B	R
Aroma			C	
	Mutanti di Aroma p.es.		C	
	Amorosa		C	
Auksis			B	
Beacon			A	
Belfort		Pella	B	
Belle de Boskoop				R
	Mutanti di Belle de Boskoop p.es.			R
	Boskoop rouge	Red Boskoop Roter Boskoop		R
Belle fleur double				
Belorusskoje Malinovoje		Belorusskoe Malinovoe, Byeloruskoe Malinovoe	B	

Varietà	Mutante	Sinonimi	Gruppo di colorazione	Rugginosità
Berlepsch		Freiherr von Berlepsch	C	
	Mutanti di Berlepsch p.es.		C	
	Berlepsch rouge	Red Berlepsch, Roter Berlepsch	C	
Blushed Golden				
Bogatir		Bogatyry		
Bohemia			B	
Braeburn			B	
	Mutanti di Braeburn p.es.		B	
	Hidala		B	
	Joburn		B	
	Lochbuie Red Braeburn		B	
	Mahana Red		B	
	Mariri Red		B	
	Redfield		B	
	Royal Braeburn		B	
Bramley's Seedling		Bramley, Triomphe de Kiel		
Brettacher Sämling				
Calville Groupe des				
Cardinal			B	
Carola		Kalco	C	
Caudle			B	
Charden				
Charles Ross				
Civni			B	
Coop 38				
Coromandel Red		Corodel	A	
Cortland			B	
Cox's Orange Pippin		Cox orange	C	R
	Mutanti di Cox's Orange Pippin p.es.		C	R
	Cherry Cox		C	R

Varietà	Mutante	Sinonimi	Gruppo di colorazione	Rugginosità
Crimson Bramley				
Cripps Pink			C	
	Mutanti di Cripps Pink p.es.		C	
	Pink Rose		C	
	Rosy Glow		C	
	Ruby Pink		C	
Cripps Red			C (*)	
Dalinbel			B	R
Delblush				
Delcorf			C	
	Mutanti di Delcorf p.es.		C	
	Dalili		C	
	Monidel		C	
Delgollune			B	
Delicious ordinaire		Ordinary Delicious	B	
Deljeni				
Delikates			B	
Delor			C	
Discovery			C	
Doč Melbi		Doch Melbi	C	
Dunn's Seedling				R
Dykman's Zoet			C	
Egremont Russet				R
Elan				
Elise		Red Delight	A	
Ellison's orange		Ellison	C	

Varietà	Mutante	Sinonimi	Gruppo di colorazione	Rugginosità
Elstar			C	
	Mutanti di Elstar p.es.		C	
	Bel-El		C	
	Daliest		C	
	Daliter		C	
	Elshof		C	
	Elstar Armhold		C	
	Elstar Reinhardt		C	
	Goedhof		C	
	Red Elstar		C	
	Valstar		C	
Empire			A	
Falstaff			C	
Fiesta		Red Pippin	C	
Florina			B	
Forele			B	
Fortune				R
Fuji			B	
	Mutanti di Fuji p.es.		B	
	Fuji Brak		B	
Gala			C	
	Mutanti di Gala p.es.		C	
	Annaglo		C	
	Baigent		C	
	Galaxy		C	
	Mitchgla		C	
	Obrogala		C	
	Regala		C	

Varietà	Mutante	Sinonimi	Gruppo di colorazione	Rugginosità
	Regal Prince		C	
	Tenroy		C	
Garcia				
Gloster			B	
Goldbohemia				
Golden Delicious				
	Mutanti di Golden Delicious p.es.			
Golden Russet				R
Goldstar				
Granny Smith				
Gradigold				
Gravensteiner		Gravenstein		
	Mutanti di Gravensteiner p.es.			
	Gravenstein rouge	Red Gravenstein, Roter Gravensteiner		
Greensleeves				
Holsteiner Cox		Holstein		R
	Mutanti di Holsteiner Cox p.es.			R
	Holstein rouge	Red Holstein, Roter Holsteiner Cox		R
Honeycrisp			C	
Honeygold				
Horneburger				
Howgate Wonder		Manga		
Idared			B	
Iedzēnu			B	
Ilga			B	
Ingrid Marie			B	R
Iron			C	

Varietà	Mutante	Sinonimi	Gruppo di colorazione	Rugginosità
Isbranica		Izbranica	C	
Jacob Fisher				
Jacques Lebel				
Jamba			C	
James Grieve				
	Mutanti di James Grieve p.es.			
	James Grieve rouge	Red James Grieve		
Jarka			C	
Jerseymac			B	
Jester				
Jonagold			C	
	Mutanti di Jonagold p.es.		C	
	Crowngold		C	
	Daligo		C	
	Daliguy	Jonasty	C	
	Dalijean	Jonamel	C	
	Decosta		C	
	Jomar		C	
	Jomured	Van de Poel	C	
	Jonabel		C	
	Jonabres		C	
	Jonagold Boerekamp		C	
	Jonagold 2000	Excel	C	
	Jonagored Supra		C	
	Jonaveld		C	
	King Jonagold		C	
	New Jonagold	Fukushima	C	
	Novajo	Veulemanns	C	
	Primo		C	

Varietà	Mutante	Sinonimi	Gruppo di colorazione	Rugginosità
	Red Jonaprince		C	
	Romagold	Surkijn	C	
	Rubinstar		C	
	Schneica	Jonica	C	
	Wilmuta		C	
Jonalord			C	
Jonathan			B	
Julia			B	
Jupiter				
Karmijn de Sonnaville			C	R
Katja		Katy	B	
Kent				R
Kidd's orange red			C	R
Kim			B	
Koit			C	
Koričnoje Novoje		Korichnoe Novoe, Korichnevoe Novoe	C	
Kovaļenkovskoje			B	
Krameri Tuvion			B	
Kulikovskoje			B	
Lady Williams			B	
Lane's Prince Albert				
Laxton's Superb			C	R
Ligol			B	
Lobo			B	
Lodel			A	
Lord Lambourne			C	
Maigold			B	
McIntosh			B	

Varietà	Mutante	Sinonimi	Gruppo di colorazione	Rugginosità
Meelis			B	
Melba			C	
Melodie			B	
Melrose			C	
Meridian			C	
Moonglo			C	
Morgenduft		Imperatore	B	
Mountain Cove				
Mutsu		Crispin		
Noris			B	
Normanda			C	
Nueva Europa			C	
Nueva Orleans			B	
Odin			B	
Ontario			B	
Orlik			B	
Orlovskoje Polosatoje			C	
Ozark Gold				
Paula Red			B	
Pero de Cirio				
Piglos			B	
Pikant			B	
Pikkolo			C	
Pilot			C	
Pimona			C	
Pinova			C	
Pirella			B	
Piros			C	
Prima			B	

Varietà	Mutante	Sinonimi	Gruppo di colorazione	Rugginosità
Rafzubin			C	
	Mutanti di Rafzubin, p.es.		C	
	Rafzubex		C	
Rajka			B	
Rambour d'hiver				
Rambour Franc			B	
Reanda			B	
Rebella			C	
Red Delicious			A	
	Mutanti di Red Delicious p.es.		A	
	Campsur		A	
	Erovan		A	
	Fortuna Delicious		A	
	Otago		A	
	Red King		A	
	Red Spur		A	
	Red York		A	
	Richared		A	
	Royal Red		A	
	Shotwell Delicious		A	
	Stark Delicious		A	
	Starking		A	
	Starkrimson		A	
	Starkspur		A	
	Topred		A	
Trumdor		A		
Well Spur		A		
Red Dougherty			A	
Redkroft			A	

Varietà	Mutante	Sinonimi	Gruppo di colorazione	Rugginosità
Regal			A	
Regina			B	
Reglindis			C	
Reine des Reinettes		Gold Parmoné, Goldparmäne	C	
Reineta Encarnada			B	
Reinette Rouge du Canada			B	
Reinette d'Orléans				
Reinette Blanche du Canada		Reinette du Canada, Canada Blanc, Kanadarenette, Renetta del Canada		R
Reinette de France				
Reinette de Landsberg				
Reinette grise du Canada		Graue Kanadarenette		R
Relinda			C	
Remo			B	
Renora			B	
Resi			B	
Resista				
Retina			B	
Rewena			B	
Roja de Benejama		Verruga, Roja del Valle, Clavelina	A	
Rome Beauty		Belle de Rome, Rome	B	
	Mutanti di Rome Beauty p.es.		B	
	Red Rome		B	
Rosana			B	
Royal Beauty			A	
Rubin (Czech cultivar)			C	
Rubin (Kazakhstan cultivar)			B	

Varietà	Mutante	Sinonimi	Gruppo di colorazione	Rugginosità
Rubinola			B	
Rudens Svītrainais		Osennee Polosatoe, Rudeninis Dryzuotasis, Rudens Svītrotais, Streifling, Streifling Herbst, Sügisjoonik, Syysjuovikas e numerose altre	C	
Saltanat			B	
Sciearly			A	
Scifresh			B	
Sciglo			A	
Sciray		GS48	A	
Scired			A	R
Sciros			A	
Selena			B	
Shampion			B	
Sidrunkollane Talioun				
Sinap Orlovskij				
Snygold		Earlygold		
Sommerregent			C	
Spartan			A	
Splendour			A	
St. Edmunds Pippin				R
Stark's Earliest			C	
Štaris		Staris	A	
Sturmer Pippin				R
Summerred			B	
Sügisdessert			C	
Sunrise			A	
Sunset				R
Suntan				R
Sweet Caroline			C	

Varietà	Mutante	Sinonimi	Gruppo di colorazione	Rugginosità
Talvenauding			B	R
Tellisaare			B	
Tiina		Tina	C	
Topaz			B	
Tydeman's Early Worcester		Tydeman's Early	B	
Veteran			B	
Vista Bella		Bellavista	B	
Wealthy			B	
Worcester Pearmain			B	
York			B	
Zailijskoje		Zailiyskoe	B	
Žigulovskoje		Zhigulovskoe	C	

(*) Con un minimo del 20 % per le categorie I e II."

ALLEGATO II

"ALLEGATO IV

PAESI TERZI I CUI CONTROLLI DI CONFORMITÀ SONO STATI RICONOSCIUTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 E RELATIVI PRODOTTI

Paese	Prodotti
Svizzera	Ortofrutticoli freschi, eccetto gli agrumi
Marocco	Ortofrutticoli freschi
Sud Africa	Ortofrutticoli freschi
Israele (*)	Ortofrutticoli freschi
India	Ortofrutticoli freschi
Nuova Zelanda	Mele, pere e kiwi
Senegal	Ortofrutticoli freschi
Kenya	Ortofrutticoli freschi
Turchia	Ortofrutticoli freschi

(*) La Commissione concede il riconoscimento ai sensi dell'articolo 15 per ortofrutticoli originari dello Stato d'Israele ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.